

Al Comune di Gradoli (comunedigradoli@legalmail.it)

- il Sindaco
- l'ufficio tecnico

Alla c.a. del Direttore Vito Consoli della Direzione Regionale Ambiente della REGIONE LAZIO (direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it)

e p.c.

- all'Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse forestali

Al Gruppo Carabinieri Forestali di Viterbo (fvt43081@pec.carabinieri.it),

Al Comando dei Carabinieri di Valentano (fvt43092@pec.carabinieri.it),

Oggetto: richiesta sospensione dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento denominato "INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT – CUP C47H20000530002; CIG 908508949D", per mancanza del parere relativo alla procedura di valutazione di incidenza.

Egregio Sindaco Mancini,

riguardo il progetto indicato in oggetto, i cui lavori sono iniziati in data 4 luglio 2022, ci risulta che non sia stata attivata la procedura di valutazione di incidenza necessaria a prevenire, escludere, mitigare, qualsiasi interferenza negativa derivante dalla sua realizzazione con i siti Natura 2000 (ZPS "Lago di Bolsena – Isole Bisentina e Martana" - IT6010055 ZSC Lago di Bolsena IT6010007) adiacenti ed in alcuni casi interni, all'area di progetto stessa.

Come lei ben saprà, anche a seguito delle interlocuzioni e dei chiarimenti avuti in occasione della giornata seminariale tenutasi nel suo comune in data 5 marzo 2022 ed avente come oggetto "Lo stato delle rive del Lago", una delle misure di tutela più efficaci per i siti Natura 2000, derivata dalla Direttiva Habitat e prevista dallo strumento normativo nazionale di recepimento (DPR 120/2003, articolo 6), è costituita dall'obbligo dell'attivazione della procedura di incidenza, nel caso si voglia realizzare qualsiasi intervento /progetto /piano /attività: *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*.

È bene chiarire che tale procedura deve essere attivata anche quando essi (intervento /progetto /piano /attività) vengano realizzati all'esterno dei siti Natura 2000 ma le conseguenze si possano riflettere all'interno dei siti, come anche ben chiarito dalla "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale italiana in data 28 dicembre 2019 - serie generale 303, e come nel caso dell'intervento in oggetto.

I recepimenti nazionali delle Direttive Comunitarie e le DGR della Regione Lazio non prevedevano sanzioni (amministrative o penali) per l'infrazione delle norme previste; tale lacuna è stata colmata nel 2011 con il DECRETO LEGISLATIVO n. 121 del 7 luglio 2011, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". In questo Decreto Legge sono stati inseriti i due articoli sotto riportati:

- **Art. 227 – bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
- **Art. 733 –bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.». Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Più recentemente, con la legge regionale del 22 ottobre 2018, n°7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", sono state introdotte alcune integrazioni e modifiche alla L.R. n°29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; in particolare la legge introduce sanzioni per violazioni di norme all'interno dei siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale - ZPS, Zone Speciali di Conservazione – ZSC), come di seguito indicate:

- violazioni alle Misure di Conservazione per le ZPS e per le ZSC;
- violazioni alle prescrizioni formulate dalla Regione Lazio in sede di parere di incidenza in riferimento a specifici piani e/o progetti;
- contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione del sito, così come definito dalle Misure di Conservazione.

In particolare, tale legge prevede

- "(Art. 38, comma 4): . L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della L. n. 349/1986 e successive modifiche, al **risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi** (135).
- 4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro (136).
- 4-ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti (137).

- 4-quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4-ter (138).
- *-Articolo 28 comma 3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, **direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991 (100).***"

L'assenza dell'attivazione della procedura di valutazione di incidenza comporta il reale rischio che il progetto in questione interferisca in modo negativo con gli obiettivi di conservazione del sito.

Al contrario la sua attivazione consente di inserire ed integrare il progetto nel modo opportuno all'interno del sito Natura, evitando o mitigando le sue possibili interferenze con lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie o la perturbazione delle specie.

L'omissione dell'attivazione della procedura della Valutazione d'Incidenza rappresenta una violazione del DPR 120/2003 e delle Misure di Conservazione del sito in questione, e comporta le conseguenze previste dalla normativa sopra indicata (D.L. n. 121 del 7 luglio 2011; LR n°7 del 22 ottobre 2018).

L'associazione sottoscritta chiede perciò l'immediata interruzione della realizzazione del suddetto progetto e l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza.

08/07/2022

Presidente dell'Associazione Bolsena Lago d'Europa APS C.F. 90127220565, con sede in Via Bastiglia 102, 01027 Montefiascone VT (bolsenalagodeuropa@pec.it)

(Angelo Berteà)

